



Questura di Mantova

Ufficio di Gabinetto



Mantova, data del protocollo

Ordinanza di servizio nr. 618

**Oggetto: Mantova e Provincia. Concorso delle Polizie Locali ai Servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica, diretti al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Settimana dal 12 al 18 ottobre 2020.**

Diramazione Interna

Sig. Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto
C.O.T.

S E D E
S E D E

Diramazione Esterna

Sig. Comandante della Polizia Locale di

MANTOVA

Sigg. Comandanti delle Polizie Locali della Provincia di

MANTOVA

Diramazione per Conoscenza

Sig. Prefetto di

MANTOVA

Sig. Presidente della Provincia di

MANTOVA

Sig. Sindaco di

MANTOVA

Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia di

MANTOVA

Sig. Vice Questore Vicario

S E D E

Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di

MANTOVA

Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di

MANTOVA

Sig. Dirigente dell'U.P.G. – S.P.

S E D E

Sig. Dirigente Sezione Polizia Stradale di

MANTOVA

PREMESSA

Il Ministero dell'Interno ha richiamato l'attenzione sulla più recente evoluzione della "curva epidemiologica" che fa registrare un incremento dei contagi sul territorio nazionale, nonché un aumento dei ricoveri Ospedalieri e dei casi di ricorso ai reparti di terapia intensiva.

Al riguardo è stata evidenziata la necessità di disporre, ad integrazione delle attività di controllo svolte nell'ambito delle ordinarie attività di prevenzione generale, ulteriori e mirati Servizi, **calibrati in funzione dei diversi contesti territoriali e di determinate fasce orarie**, finalizzati a garantire in un quadro di tutela dell'ordine pubblico, il rispetto delle misure di contenimento del contagio.

Tanto premesso, sulla scorta:



Questura di Mantova

Ufficio di Gabinetto

- del decreto legge 25 marzo 2020, nr. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- del decreto legge 16 maggio 2020 nr. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- del decreto legge 7 ottobre 2020, nr. 125;
- del DPCM 13 ottobre 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
- delle indicazioni operative contenute nelle note a firma del Signor Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 07.10.2020;

per le finalità indicate in premessa, ad integrazione dei Servizi svolti dalle Forze di Polizia dello Stato, si dispone che a **cura delle Polizie Locali** vengano attuati, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, mirati Servizi operativi esterni su strada, a mezzo del Personale e nelle fasce orarie di seguito indicate

POLIZIA LOCALE DI MANTOVA

- 16.10.2020 – turno 13.00/20.00 – nr. 2 Unità;
- 17.10.2020 – turno 13.00/20.00 – nr. 2 Unità;

POLIZIA LOCALE DI BORGO VIRGILIO

- 14.10.2020 – turno 13.00/19.00 – nr. 2 Unità;

POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

- 16.10.2020 – turno 13.00/19.00 – nr. 2 Unità;
- 17.10.2020 – turno 13.00/19.00 – nr. 2 Unità;

POLIZIA LOCALE DI POGGIO RUSCO, MAGNACAVALLLO, BORGO MANTOVANO

- 17.10.2020 – turno 13.30/19.30 – nr. 2 Unità;

POLIZIA LOCALE DI RODIGO

- 16.10.2020 – turno 15.00/19.00 – nr. 2 Unità;
- 17.10.2020 – turno 15.00/19.00 – nr. 2 Unità;

POLIZIA LOCALE DI SABBIONETA

- 16.10.2020 – turno 13.00/19.00 – nr. 2 Unità;
- 17.10.2020 – turno 13.00/19.00 – nr. 2 Unità;

POLIZIA LOCALE DI SAN BENEDETTO PO

- 16.10.2020 – turno 14.30/20.00 – nr. 2 Unità;



Questura di Mantova

Ufficio di Gabinetto

POLIZA LOCALE DI SOLFERINO, MEDOLE, PONTI SUL MINCIO

- 16.10.2020 – turno 13.30/19.30 – nr. 2 Unità;
- 17.10.2020 – turno 13.30/19.30 – nr. 2 Unità;

POLIZA LOCALE DI VIADANA

- 17.10.2020 – turno 20.00/24.00 – nr. 3 Unità;

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il dispositivo di controllo in argomento andrà attuato sia con modalità dinamiche che con frequenti posti di controllo, garantendo la necessaria elasticità, anche attraverso costanti contatti diretti con le Sale Operative delle Forze di Polizia.

Nello svolgimento dei Servizi dovrà essere verificata l'osservanza dell'attuale quadro regolatorio (integrato da ultimo dal DPCM 13.10.2020), il quale individua quali generali misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19:

- l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, salvo limitate eccezioni.
- l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Al riguardo, particolare importanza assume il controllo di alcuni fenomeni di aggregazione nei centri storici o nei pressi di locali di ritrovo frequentati da giovani che, in molte località, hanno determinato l'assembramento non consentito di persone e, quindi, il rischio esponenziale di contagio.

In relazione al contesto di riferimento si richiamano in particolare le seguenti disposizioni:

Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74

ART. 1, COMMA 6

È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della **quarantena** per provvedimento dell'Autorità Sanitaria in quanto **risultati positivi al virus**, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria, o altra struttura allo scopo destinata;

D.P.C.M. 13 ottobre 2020

Art. 1. - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di **avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, **sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi**, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio



Questura di Mantova

Ufficio di Gabinetto

previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

- a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
- c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

2. **È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

4. Ai fini di cui al comma 1, **possono** essere utilizzate **mascherine di comunità**, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

5. L'utilizzo delle **mascherine di comunità** si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il **distanziamento fisico** e **l'igiene costante** e accurata delle mani) che **restano invariate e prioritarie**.

6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

b) l'accesso del pubblico **ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici** è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di **almeno un metro**; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

c) è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

d) è **consentito** svolgere **attività sportiva o attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque **nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro**



Questura di Mantova

Ufficio di Gabinetto

per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la **prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere**, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle competizioni di cui al primo periodo della presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;

f) **l'attività sportiva di base e l'attività motoria** in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell' art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;

g) lo svolgimento degli **sport di contatto**, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport è **consentito**, da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece **vietate** tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, **aventi carattere amatoriale**; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento del Ministro dello sport di cui al



Questura di Mantova

Ufficio di Gabinetto

primo periodo;

h) al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali e internazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'art. 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riportare i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;

i) lo svolgimento delle **manifestazioni pubbliche** è consentito soltanto in **forma statica**, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

l) le attività di **sale giochi, sale scommesse e sale bingo** sono **consentite** a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;

m) **gli spettacoli** aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restano **sospesi gli eventi che implicano assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera**. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione



Questura di Mantova

Ufficio di Gabinetto

delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o altri luoghi chiusi, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate e che, dunque, possono essere prorogate dalle regioni e dalle province autonome;

n) restano comunque **sospese** le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono **vietate** le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle **abitazioni private**, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Sono **consentite** le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;

o) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

p) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;

q) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

z) le attività di **centri benessere**, di **centri termali** (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di **centri culturali** e di **centri sociali** sono **consentite** a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;

aa) è fatto **divieto** agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;



Questura di Mantova

Ufficio di Gabinetto

bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti;

dd) le **attività commerciali al dettaglio** si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;

ee) le attività dei **servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;

ff) restano comunque **aperti** gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

f



Questura di Mantova

Ufficio di Gabinetto

gg) le attività inerenti ai **servizi alla persona** sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;

hh) restano **garantiti**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

nn) le attività delle **strutture ricettive** sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.

Art. 10. - Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.

Art. 11. - Esecuzione e monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.

SANZIONI E CONTROLLI

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto-legge in argomento, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'**articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020**.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività **da 5 a 30 giorni**.



Questura di Mantova

Ufficio di Gabinetto

Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'**articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020**.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da Autorità statali sono irrogate dal Prefetto.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da Autorità regionali e locali sono irrogate dalle Autorità che le hanno disposte.

All'atto dell'accertamento delle violazioni nell'esercizio di un'attività di impresa, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, **l'Autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.**

Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è **raddoppiata** e quella accessoria è applicata nella misura massima

Salvo che il fatto costituisca violazione dell'**articolo 452** del Codice Penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 4 (**quarantena**), è punita ai sensi dell'**articolo 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265**.

Tutte le pattuglie impiegate nei Servizi dovranno operare con i dispositivi di segnalazione visiva attivati.

=== 0 ===

Alla luce del dettato normativo introdotto dal Decreto Legge 25 marzo 2020, nr. 19, la violazione delle misure di contenimento in vigore non integra più la fattispecie di cui all'articolo 650 C.P., ma è punita con una sanzione amministrativa prevista nel minimo di euro 400,00 ad un massimo di euro 1.000,00 raddoppiata in caso di reiterata violazione.

Viene punita ai sensi dell'art. 260 del T.U. delle Leggi Sanitarie, di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, in quanto risultate positive al COVID-19 (art. 4, comma 8).

Con riferimento però al regime sanzionatorio si dispone nel senso della puntuale applicazione dell'articolo 4 nella sua interezza.

DISPOSIZIONI FINALI

I Sigg. Comandanti in indirizzo vorranno comunicare alla Prefettura di Mantova – Ufficio di Gabinetto, entro le ore 8.00 di ogni giorno, i dati relativi alle denunce effettuate per le violazioni delle prescrizioni in argomento e la scheda di monitoraggio dei Servizi di controllo predisposta dal Ministero dell'Interno, nonché i rapporti eventualmente redatti ai sensi della Legge 689/1981, sempre per le violazioni delle prescrizioni in argomento.

Al Personale delle Polizie Locali impiegato nei Servizi di cui alla presente Ordinanza spetta il trattamento economico di O.P., ai sensi delle vigenti disposizioni.



Questura di Mantova

Ufficio di Gabinetto

Tutto il Personale impiegato dovrà essere adeguatamente sensibilizzato sulla necessità di mantenere elevato il livello di attenzione, ai fini della propria ed altrui incolumità, ribadendo i modelli comportamentali speculari alla contingente situazione sanitaria e di sicurezza.

Di ogni emergenza dovrà essere tempestivamente informato il Sig. Funzionario di reperibilità e quest'Ufficio di Gabinetto.

IL QUESTORE
(Sartori)